

(N. 211-bis)

DISEGNO DI LEGGE

risultante dallo stralcio (deliberato dall'Assemblea
nella seduta del 17 dicembre 1976) dell'articolo 16

DAL

DISEGNO DI LEGGE n. 211

nel testo proposto dalle Commissioni riunite 5ª (Programmazione economica, bilancio,
partecipazioni statali) e 10ª (Industria, commercio, turismo)

*(« Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale,
la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore »)*

presentato dal **Presidente del Consiglio dei Ministri**
(ANDREOTTI)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**
(MORLINO)

col **Ministro del Tesoro**
(STAMMATI)

col **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**
(DONAT - CATTIN)

col **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**
(ANSELMI TINA)

e col **Ministro delle Partecipazioni Statali**
(BISAGLIA)

Norme per la determinazione del reddito imponibile delle
imprese industriali e artigiane tassabili in base al bilancio,
ai fini dell'imposta sulle persone giuridiche

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Nella determinazione del reddito imponibile delle imprese industriali e artigiane manifatturiere ed estrattive tassabili in base al bilancio ai fini dell'imposta sulle persone giuridiche (IRPEG) applicata per i cinque esercizi successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, è detraibile il 50 per cento della eccedenza della media aritmetica degli investimenti effettuati, per attrezzature e macchinari, nell'esercizio in corso e nel successivo, nel territorio nazionale, in nuovi impianti esistenti in confronto agli investimenti effettuati agli stessi titoli nell'esercizio anteriore alla entrata in vigore della presente legge.

Nei casi di investimenti da parte di consorzi costituiti tra imprese o tra enti cooperativi, con capitali apportati dagli associati, gli investimenti di cui al precedente comma si considerano effettuati da consorzi entro il limite dei conferimenti da ciascuno di essi apportati.

Nel caso di impianti ceduti con il sistema della locazione finanziaria, i canoni dovuti per tutto il periodo di locazione sono equiparati agli investimenti nei confronti del conduttore. Nei confronti del locatore non si tiene conto degli investimenti effettuati nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e nell'esercizio successivo in impianti dati in locazione negli esercizi medesimi.

Nei casi di fusione si considera il complesso degli investimenti effettuati dalle società partecipanti.

Nei casi di concentrazione, gli investimenti effettuati dalla società apportante, relativamente al complesso aziendale conferito, si considerano tra gli investimenti della società che ha ricevuto l'apporto.

La percentuale detraibile a norma del primo comma è aumentata di due punti per ciascun punto di aumento nel rapporto tra fatturato di esportazione e fatturato complessivo per l'esercizio in corso alla data di

entrata in vigore della presente legge rispetto alla media di tale rapporto nei due esercizi precedenti.

Per i soggetti che inizino l'attività dopo l'entrata in vigore della presente legge o che all'entrata in vigore della presente legge non abbiano ancora compiuto un esercizio di attività, la detrazione avrà luogo nella misura del quindici per cento degli investimenti nel territorio nazionale in nuovi impianti ed in ampliamenti, trasformazioni, ricostruzioni ed ammodernamenti di impianti esistenti che hanno luogo nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e nell'esercizio successivo.

Per tali imprese la detrazione è del venti per cento nel caso in cui esse realizzino un fatturato all'esportazione pari almeno al dieci per cento del fatturato globale.